



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 182 DEL 25/11/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2015 – AREA PERSONALE NON DIRIGENTE.

L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 12:30 e seguenti, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge, presso la sede dell'Ente, si è riunita la Giunta Comunale, alla presenza dei Signori:

	Pres.	Ass.
STIRATI FILIPPO MARIO	X	
CECCHETTI RITA	X	
MANCINI GIORDANO	X	
ANCILLOTTI AUGUSTO	X	
TASSO ALESSIA	X	
ANASTASI LORENA	X	
PIEROTTI FRANCESCO		X
TOTALE	6	2

Con la partecipazione del VICESEGRETARIO GENERALE, dott. Raoul Caldarelli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente PROF. STIRATI FILIPPO MARIO nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, iscritta all'Ordine del Giorno.



Vista la proposta deliberazione avente per oggetto: “*Approvazione linee di indirizzo della Giunta Comunale per la definizione della consistenza del fondo risorse decentrate anno 2015 e direttive per la contrattazione decentrata anno 2015 – area personale non dirigente*”, predisposta ed istruita dal settore Affari Generali ed acquisita al sistema informativo dell’ente (sigr@web), come di seguito riportata (parte in corsivo):

[Proposta di Deliberazione n. 445 del 24/11/2015]

VISTO:

- *La vigente normativa derivante dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;*
- *l’art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 che così recita: “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della performance ai sensi dell’articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione”;*
- *l’art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs. n. 165/2001 che così recita: “...Gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

CONSIDERATO:

- *che in data 28.02.2013 veniva sottoscritto nell’Ente il nuovo contratto collettivo integrativo decentrato per il personale non dirigente in osservanza a quanto disposto dal D.lgs. 150/2009, pubblicato nell’apposita sezione in Amministrazione trasparente;*



- *che questo Ente nell'anno 2014 ha rispettato il Patto di stabilità interno e gli obblighi di riduzione della spesa del personale, di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, oltre al rispetto della riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale sulle spese correnti, sia della riduzione delle spese di personale rispetto all'anno precedente;*

DATO ATTO che l'art. 9, comma 2 bis D.L. 78/2010 così recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo".

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale ha il compito di formulare indirizzi alla Delegazione trattante, preventivamente all'avvio delle trattative per l'anno 2015, che hanno come esclusiva finalità quella:

- *di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;*
- *di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;*
- *di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;*
- *di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili.*

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di C.C. n. 87 del 30.07.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017 e la Relazione previsionale e programmatica;

- la deliberazione di G.C. n. 117 del 05.08.2015 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili della gestione per l'anno 2015;

- la deliberazione di Giunta comunale n. 147 del 07.10.2015 con la quale è stato approvato il piano della performance per l'anno 2015;

VISTI i pareri espressi ai sensi del vigente art. 49 del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Settore Affari Generali, per la regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario, per la regolarità contabile;

VISTI:



- *lo Statuto comunale in vigore;*
- *il D.lgs. 267/2000;*
- *il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi in vigore.*

Per tutto quanto in premessa si propone:

1. Di formulare, per le ragioni e le giustificazioni espresse nelle premesse narrative che quivi si intendono integralmente riportate, preventivamente all'avvio delle trattative, i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2015 (area personale non dirigente):

- *il Dirigente del Settore Affari Generali è il responsabile competente a costituire, con propria determinazione, il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004;*
- *di confermare la Delegazione Trattante di parte pubblica composta dal Segretario Generale, dal Dirigente Dott. Raoul G.L. Caldarelli e dal Dirigente Ing. Raffaele Santini;*
- *di dare atto che:*

a. la Delegazione Trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta comunale;

b. i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;

c. il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;

d. l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.

- *Di stabilire che per l'anno 2015 non verrà effettuata alcuna integrazione dello stanziamento destinato al Fondo per le risorse decentrate, oltre a quello dovuto dalla vigente normativa in materia.*

- *Visto l'art. 9 del DL 78/2010, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 bis e considerata, parimenti, l'alta quota di risorse economiche stabilizzate nel fondo parte stabile, in passato, a favore delle progressioni orizzontali, si dà indicazione di non destinare ulteriori risorse per tale istituto contrattuale anche per l'anno 2015.*



- *Si dà indicazione di condividere ed, eventualmente, migliorare il sistema permanente di valutazione per l'erogazione della produttività, già approvato con regolamento ad hoc.*
 - *La trattativa della delegazione trattante di parte pubblica dovrà essere orientata, innanzitutto, al rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D.lgs, 165/2001, D.lgs. 150/2009) ed ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dal DL 78/2010. Dovrà, poi, essere orientata al miglioramento della qualità del lavoro, a fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai dipendenti, a investire su relazioni interne più salde e capaci di produrre significati e valori comuni. L'obiettivo perseguito è quello di riconoscere e far riconoscere gli individui all'interno di un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che ne rafforzino la motivazione al lavoro ed il senso di appartenenza all'Ente.*
 - *Attraverso la contrattazione integrativa decentrata, va attivato un sistema di valorizzazione del personale fondato sui seguenti elementi:*
 - *una chiara esplicitazione a monte, dei contributi quali-quantitativi attesi dal prestatore di lavoro;*
 - *una corrispondente esplicitazione del sistema di ricompense che l'Ente è in grado di garantire;*
 - *una corretta metodologia di rilevazione delle prestazioni rese, del grado di accrescimento della professionalità e del contributo fornito al miglioramento dell'Ente;*
 - *una definizione delle regole e delle modalità di correlazione tra risultati conseguiti e quadro delle ricompense;*
 - *Il Fondo per le risorse decentrate deve essere utilizzato quale "budget complessivo per le politiche delle risorse umane dell'Ente" comprendente le diverse componenti relative alla retribuzione accessoria stabile e variabile.*
 - *La contrattazione decentrata integrativa dovrà dedicare le risorse finanziarie disponibili per:*
 - *riqualificare la spesa per il personale (promozione di una logica di investimento);*
 - *potenziare la logica di correlazione tra produttività erogata e risultati conseguiti dall'Ente;*
 - *perseguire il valore dell'equità (correlazione contributi-ricompense);*
 - *correlare le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi al raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore della equità (correlazione contributi/ricompense);*
2. *Di dare atto che ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs. 165/2001, "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1".*
3. *Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle RSU, alle OO.SS., e pubblicata sul sito internet del Comune in Amministrazione trasparente, sottosezione personale – contrattazione integrativa decentrata.*

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta come riportata in premessa;



VISTI i pareri: favorevole in ordine alla regolarità tecnica e non rilevante in via contabile espressi dai dirigenti competenti, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come presenti in atti ed acquisiti al sistema informativo dell'ente (sicr@web);

RITENUTO di procedere all'approvazione della proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di formulare, per le ragioni e le giustificazioni espresse nelle premesse narrative che quivi si intendono integralmente riportate, preventivamente all'avvio delle trattative, i seguenti indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della contrattazione integrativa decentrata per l'anno 2015 (area personale non dirigente):
 - il Dirigente del Settore Affari Generali è il responsabile competente a costituire, con propria determinazione, il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 31 del CCNL 22.01.2004;
 - di confermare la Delegazione Trattante di parte pubblica composta dal Segretario Generale, dal Dirigente Dott. Raoul G.L. Caldarelli e dal Dirigente Ing. Raffaele Santini;
 - di dare atto che:
 - a. la Delegazione Trattante di parte pubblica dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta comunale;
 - b. i contratti decentrati hanno la capacità di creare vincoli e obblighi giuridicamente rilevanti tra le parti solo nelle materie espressamente assegnate dalle norme di riferimento vigenti a tale livello di negoziazione;
 - c. il contratto decentrato non può essere in contrasto con le norme di legge di riferimento e con le clausole del contratto collettivo nazionale, né può comportare oneri superiori a quelli ivi previsti;
 - d. l'ipotesi di contratto decentrato dovrà essere previamente verificata dalla Giunta comunale in ordine alla sua conformità rispetto agli indirizzi precedentemente definiti per l'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione e che l'ipotesi di accordo con annessa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e dal bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.
 - Di stabilire che per l'anno 2015 non verrà effettuata alcuna integrazione dello stanziamento destinato al Fondo per le risorse decentrate, oltre a quello dovuto dalla vigente normativa in materia.



- Visto l'art. 9 del DL 78/2010, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 bis e considerata, parimenti, l'alta quota di risorse economiche stabilizzate nel fondo parte stabile, in passato, a favore delle progressioni orizzontali, si dà indicazione di non destinare ulteriori risorse per tale istituto contrattuale anche per l'anno 2015.
 - Si dà indicazione di condividere ed, eventualmente, migliorare il sistema permanente di valutazione per l'erogazione della produttività, già approvato con regolamento ad hoc.
 - La trattativa della delegazione trattante di parte pubblica dovrà essere orientata, innanzitutto, al rispetto della rinnovata normativa in materia di lavoro pubblico (D.lgs, 165/2001, D.lgs. 150/2009) ed ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dal DL 78/2010. Dovrà, poi, essere orientata al miglioramento della qualità del lavoro, a fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai dipendenti, a investire su relazioni interne più salde e capaci di produrre significati e valori comuni. L'obiettivo perseguito è quello di riconoscere e far riconoscere gli individui all'interno di un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che ne rafforzino la motivazione al lavoro ed il senso di appartenenza all'Ente.
 - Attraverso la contrattazione integrativa decentrata, va attivato un sistema di valorizzazione del personale fondato sui seguenti elementi:
 - una chiara esplicitazione a monte, dei contributi quali-quantitativi attesi dal prestatore di lavoro;
 - una corrispondente esplicitazione del sistema di ricompense che l'Ente è in grado di garantire;
 - una corretta metodologia di rilevazione delle prestazioni rese, del grado di accrescimento della professionalità e del contributo fornito al miglioramento dell'Ente;
 - una definizione delle regole e delle modalità di correlazione tra risultati conseguiti e quadro delle ricompense;
 - Il Fondo per le risorse decentrate deve essere utilizzato quale "budget complessivo per le politiche delle risorse umane dell'Ente" comprendente le diverse componenti relative alla retribuzione accessoria stabile e variabile.
 - La contrattazione decentrata integrativa dovrà dedicare le risorse finanziarie disponibili per:
 - riqualificare la spesa per il personale (promozione di una logica di investimento);
 - potenziare la logica di correlazione tra produttività erogata e risultati conseguiti dall'Ente;
 - perseguire il valore dell'equità (correlazione contributi-ricompense);
 - correlare le politiche retributive e lo sviluppo degli incentivi al raggiungimento di obiettivi e risultati ed al valore della equità (correlazione contributi/ricompense);
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies, del D.lgs. 165/2001, "A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed



una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1".

4. Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alle RSU, alle OO.SS., e pubblicata sul sito internet del Comune in Amministrazione trasparente, sottosezione personale – contrattazione integrativa decentrata.

LA GIUNTA COMUNALE

In considerazione dell'urgenza dell'atto, con successiva e separata votazione espressa nelle forme di legge, all'unanimità

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO GENERALE
dott. Raoul Caldarelli

Documento sottoscritto con firma digitale

IL SINDACO
Prof. Stirati Filippo Mario

Documento sottoscritto con firma digitale